

D E T E R M I N A Z I O N E
CON IMPEGNO DI SPESA N. 3/2015

Oggetto: Affidamento incarico alla dott.ssa Valli Maria Francesca - Procedura comparativa, mediante lettera d'invito, per l'individuazione di un professionista a cui affidare un incarico esterno per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale".

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE "G.F. Minguzzi" ¹

DECISIONE:

^ **approva** i lavori e l'esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione interna di valutazione² per l'individuazione³ di un professionista a cui affidare un incarico esterno per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale";

^ **affida** il suddetto incarico alla Dott.ssa Valli Maria Francesca (C.F. VLLMFR81H69I628T/P.I 03225131204), con decorrenza dal 10/3/2016 al 31/12/2016;

^ **dà atto** che il contratto verrà eseguito secondo le modalità espresse nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato a);

^ **dà atto** che il valore dell'incarico, ritenuto equo e congruo in relazione alle competenze professionali richieste, prevede un compenso che ammonta ad € 10.000,00 oneri e IVA compresi, soggetto alle ritenute di legge;

^ **procede** conseguentemente all'assunzione dell'impegno di spesa⁴ n. 4_16 sul Capitolo 12 4 318 "Spese per altri servizi" - P.F. U. 1 03 02 99 999 – Cod SIOPE _1332_ a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 2015-2017⁵, tramite risorse disponibili a seguito del prelievo da avanzo vincolato come da 1^ variazione di bilancio di previsione 2016 del 16/02/16⁶ in relazione all'accertamento n. 8/15;

^ **segnala** che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui al Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

¹ Visti:

□ l'art. 19 lett. h) del Regolamento dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare contratti;

□ D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l'art. 4 che ha ribadito il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;

□ il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l'art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;

² Nominata con determinazione senza impegno di spesa 3/16;

³ Accertata l'inesistenza di idonee professionalità per la realizzazione della attività all'interno dell'Istituzione, come da ricognizione interna PG 147232/15;

⁴ Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

⁵ Approvato con delibera 3/15 P.g. 88401/15;

⁶ Delibera del Consiglio dell'Istituzione 1/2016;

^ **precisa che**, poiché il progetto "Teatro e salute mentale" si articola in due fasi, il presente incarico riguarda la realizzazione della prima fase, ma l'Istituzione si riserva di conferire direttamente anche l'incarico relativo alla successiva fase (*presumibilmente da gennaio 2017 a settembre 2017*) al professionista individuato con la presente procedura, previa verifica del lavoro svolto e compatibilmente con le risorse economiche disponibili⁷, a fronte di un compenso pari ad € 10.000,00, oneri ed IVA compresi;

^ **rende noto** che al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dalla data del 10/03/2016. I competenti uffici dell'Istituzione effettueranno comunque i controlli previsti per legge⁸ e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all'immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all'attività svolta;

^ **dà atto** che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di aver applicato, in quanto compatibili, la "Direttiva in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo"⁹;

^ **segnala** che il servizio verrà eseguito in assenza di interferenze per cui gli oneri della sicurezza sono pari a zero ed è ipotizzabile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI¹⁰;

^ **dispone** che l'esito della procedura comparativa in oggetto sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale;

^ **dà atto**, che saranno pubblicati sul sito web dell'Istituzione "G.F.Minguzzi"- www.minguzzi.cittametropolitana.bologna.it - gli estremi della presente determinazione, completi dei riferimenti del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso, della durata e dei pagamenti da erogare¹¹;

^ **dà atto** che il presente provvedimento, data la natura delle spese e l'importo delle medesime, è assoggettato all'applicazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, per cui verrà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

^ **dà atto** che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R.E.R. sede di Bologna, entro sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., dalla predetta affissione e contestuale pubblicazione.

Motivazione

Con Determinazione senza impegno di spesa n. 15/15 è stata autorizzata la procedura comparativa,

⁷ risorse economiche provenienti da Regione Emilia Romagna e dall'Azienda USL-DSM - Bologna;

⁸ relativamente al rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alla verifica dell'esistenza di eventuali condanne penali e civili;

⁹ Vedi:

- gli artt. 7 e 26 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

- circolare applicativa del Segretario Generale del 18 aprile 2014 PG. 64177/2014 "Programma triennale della trasparenza – circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti.

- e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Programma Triennale per la trasparenza e integrità della Provincia di Bologna 2014 – 2016"(ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana) e del "Piano territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017" della Città Metropolitana di Bologna;

¹⁰ ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008;

¹¹ ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ;

mediante selezione di curricula, per l'individuazione di un professionista a cui affidare un incarico esterno per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale".

In conformità alle disposizioni previste nel Regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi¹², con lettere d'invito agli atti al fasc. 21.7.2/1/15¹³, è stato richiesto ai professionisti¹⁴ in possesso delle competenze ed esperienze necessarie per l'espletamento di dette attività di presentare, entro le ore 12 del giorno 11/01/2016, la manifestazione d'interesse e il curriculum in formato europeo per l'espletamento della succitata procedura comparativa.

La citata determinazione indicava che la scelta del professionista sarebbe avvenuta con procedura comparativa mediante valutazione dei curricula, da parte di un apposita commissione interna¹⁵, secondo i criteri e applicazione di punteggi in essa indicati.

Alla data di scadenza sono pervenute le manifestazioni d'interesse della Dott.ssa Antonella Guarino e della Dott.ssa Maria Francesca Valli.

La Commissione interna riunitasi in data 16/02/2016 ha quindi effettuato la valutazione dei curricula dei professionisti sopra citati¹⁶ ritenendo la Dott.ssa Valli Maria Francesca la persona maggiormente idonea per l'espletamento delle attività richieste.

A tal proposito, constatato la disponibilità della professionista ad avviare la collaborazione per garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, si ritiene di dover procedere al formale affidamento dell'incarico.

Il contratto decorrerà dal 10/03/2016 con scadenza il 31/12/16 e verrà realizzato secondo i termini e le modalità indicate nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato a*), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66, primo comma regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi¹⁷.

Per ciò che concerne il compenso, ritenuto equo e congruo all'incarico da conferirsi, esso ammonta ad € 10.000,00 oneri e IVA compresi, *soggetto alle ritenute di legge*.

Il presente atto è adottato in attuazione degli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto¹⁸ nel "Programma di studi, ricerche e consulenze" dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi relativamente all'anno in corso.

Si segnala, altresì, che il presente incarico non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010, per tipologia di spesa ed essendo finanziato il progetto con fondi provenienti da terzi rispetto all'Istituzione "Gian Franco Minguzzi"¹⁹.

Si precisa infine che l'attivazione dell'oggetto del presente atto si configura come spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. La mancata attivazione di tale contratto, necessario alla realizzazione di un progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna, condiviso con i Dipartimenti della

¹² Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;

¹³ Ai Pg. 147467-147511-147491/2015;

¹⁴ Come da elenco al P.g.147234/15;

¹⁵ Nominata con determinazione senza impegno di spesa n. 3/16;

¹⁶ Come da Verbale acquisito agli atti al P.g. 8094/2016;

¹⁷ Ultravigente regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;

¹⁸ Delibera C.d.A. Istituzione Minguzzi n. 8/15;

¹⁹ V. parere espresso dalla Corte dei Conti in sezioni riunite n. 7/CONTR/11;

Salute mentale delle Aziende USL della regione, e con tempi di realizzazione ben definiti, comporterebbe inoltre un grave danno all'attività dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi e potrebbe pregiudicare il prosieguo della collaborazione con gli enti sopra riportati.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste nel Testo unico della Privacy approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Ai fini dell'efficacia dell'affidamento dell'incarico, saranno pubblicati sul sito web dell'Istituzione "G.F.Minguzzi" - www.minguzzi.cittametropolitana.bologna.it - gli estremi della presente determinazione.

Allegati:

Contratto tra l'Istituzione "G.F. Minguzzi" e la dott. ssa Valli Maria Francesca (Allegato a)

Il Direttore
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Contratto per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale".

Con la presente scrittura privata²⁰, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dal Direttore Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica presso la sede della Istituzione, e competente a stipulare il presente contratto in base all'art. 39 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna e all'art. 31, del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti"²¹, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

e

la Dott.ssa Valli Maria Francesca, nata a Seriate (Bg) il 29/06/81 (C.F. VLLMFR81H69I628T /P.I 03225131204) e residente a Bologna (Bo) in Via Giuseppe Crespi 14 .

Premessa del contratto:

L'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna e l'Aziende Usl di Bologna-Dipartimento di Salute Mentale-, con il contributo della Regione Emilia Romagna, da anni collaborando alla realizzazione del progetto "Teatro e salute mentale", che si propone di promuovere benefici sociali e culturali, anche attraverso la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ed indagare le percezioni di qualità di utenti, operatori e familiari dei servizi offerti nel campo della salute mentale

In tale periodo l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha assunto il ruolo di coordinatore del progetto svolgendo la funzione di raccordo e di facilitatore fra i vari Dipartimenti di Salute Mentale dell'Emilia Romagna in collaborazione con l'Azienda Usl di Bologna.

Il progetto ha favorito una ricca produzione di spettacoli, il cui valore artistico ed estetico, oltre che terapeutico, è stato ampiamente valutato, documentato e riconosciuto.

Date queste premesse, diversi Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL della regione, insieme all'Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno condiviso di proseguire il progetto regionale denominato "Teatro e Salute Mentale", prevedendone la realizzazione in fasi.

Inoltre nel 2015 l'Istituzione ha deliberato²² l'approvazione di un Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con l'Associazione Arte e Salute onlus, con scadenza al 31 dicembre 2019, con il quale si è assunta l'impegno di promuovere lo sviluppo e il potenziamento dello stesso progetto attraverso la realizzazione di specifiche attività.

Il Protocollo verrà attuato attraverso la programmazione delle attività, articolate in fasi, che comprendono sia attività locali sia azioni trasversali pianificate annualmente sulla base delle indicazioni regionali e avuto presenti i finanziamenti disponibili.

La Regione Emilia Romagna, alla luce degli ottimi risultati e riscontri ottenuti dal progetto nelle precedenti annualità, con delibera di Giunta n. 1257 del 31/08/15 ha assegnato le necessarie risorse per la realizzazione delle azioni di supporto tecnico al progetto relative al primo anno di attivazione del Protocollo.

²⁰ Artt.1350 e 2702 del codice civile;

²¹ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;

²² Con atto del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015 P.g. 120460/15;

Conseguentemente, a novembre del 2015 è stata sottoscritta apposita convenzione²³ per lo sviluppo di dette azioni tra l'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna e l'Aziende Usl di Bologna-Dipartimento di Salute Mentale-

Date queste premesse ed al fine di assicurare la realizzazione gli obiettivi sopra descritti il Direttore dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", in esecuzione della Determinazione con impegno di spesa n. xx/16, ha disposto l'affidamento dell'incarico professionale con IVA alla Dott.ssa Valli Maria Francesca, la quale è immediatamente disponibile ad avviare la collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi affida alla Dott.ssa Valli Maria Francesca il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale" delle seguenti attività:

- favorire la circolarità delle informazioni;
- partecipare al "Coordinamento Teatro e Salute mentale";
- collaborare all'ideazione e stesura e realizzazione di progetti;
- curare il monitoraggio delle attività;
- supportare le attività esterne del "Coordinamento Teatro e Salute mentale", curando in particolare la partecipazione alle iniziative pubbliche;
- collaborare alla diffusione dei risultati della ricerca condotta, con particolare riferimento alla rilevazione sulle associazioni di volontariato e culturali attive e/o interessate a collaborare con le esperienze di teatro e salute mentale in un'ottica di ottimizzazione e sinergia fra le diverse e molteplici risorse presenti sul territorio regionale.

Art. 2: Impegni del professionista ed organizzazione dell'attività

Il progetto, di durata pluriennale, prevede la realizzazione delle attività attraverso la programmazione in fasi e per la realizzazione della prima di esse, da concludersi entro il 31 dicembre 2016, come di seguito riportato:

- △ l'elaborazione di articoli sull'esperienza del teatro e salute mentale in collaborazione con i referenti del Coordinamento "Teatro e salute mentale";
- △ il supporto alla ideazione di un evento culturale di livello regionale su "Teatro e salute mentale";
- △ il coinvolgimento del Coordinamento del Teatro e salute mentale nella realizzazione della rassegna "Il Volontariato è un dono di tutti. La cultura del dono per stare bene";
- △ la realizzazione dell'attività di monitoraggio delle attività teatrali, sistematizzazione dei dati raccolti e stesura del relativo report di restituzione;
- △ la restituzione della ricerca sulle associazioni di volontariato e culturali attive e/o interessate a collaborare con le esperienze di teatro e salute mentale in un'ottica di ottimizzazione e sinergia fra le diverse e molteplici risorse presenti sul territorio regionale;
- △ la collaborazione al percorso di valutazione relativamente all'impatto sul pubblico delle attività teatrali, condotta in collaborazione con l'Agenzia Sociale e Sanitaria regionale;
- △ favorire la partecipazione a manifestazioni pubbliche (es. Settimana della salute mentale ecc.);
- △ il supporto organizzativo alle attività del coordinamento Teatro e Salute Mentale.

Le suddette prestazioni verranno eseguite dall'incaricato con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.

L'incaricato si impegna a svolgere le prestazioni di cui sopra in raccordo con il committente e secondo i tempi con lo stesso concordati.

Inoltre, compatibilmente con la disponibilità dei finanziamenti, l'Istituzione si riserva, di conferire direttamente anche l'incarico relativo alla successiva **seconda fase del progetto**, da eseguirsi presumibilmente da gennaio 2017 a settembre 2017, previa positiva verifica dell'attività svolta e compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

Art. 3: Durata del contratto e scioglimento

Il presente contratto decorre²⁴ dal xx/03/2016 e dovrà concludersi entro il 31/12/2016.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

L'Istituzione "G. F. Minguzzi" per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedente trasferirà al professionista, un compenso di € 10.000,00 (oneri e IVA compresi) soggetto alle ritenute di legge,

Il compenso sarà liquidato in due tranches, previa acquisizione di fattura riscontrata regolare:

- 50% ad avvio della attività ai punti 2-3 e 8;
- 50% a conclusione delle attività, previa presentazione di un report sui principali dati emersi dalla rilevazione e sulle attività condotte.

Il compenso è onnicomprensivo delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Qualora, per ulteriori esigenze connesse alla diffusione del progetto, si verificasse l'esigenza di coinvolgere l'incaricato in attività pubbliche svolte fuori regione, l'Istituzione si riserva la facoltà di rimborsare le spese sostenute.

Art. 6: Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

Art. 7: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1 a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per

²³ P.g. 119544/15;

²⁴ Al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dalla data sopra indicata, in ogni caso i competenti uffici dell'Istituzione effettueranno comunque i controlli previsti per legge e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all'immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all'attività svolta;

controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'incaricato, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia .

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempimenti contrattuali;
- commissione da parte dell'aggiudicatario di reati previsti dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'aggiudicatario;
- inosservanza da parte dell'incaricato di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte del professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni; l'incaricato ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 8: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo al Direttore dell'Istituzione, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

Art. 9: Sicurezza

Il Professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (*D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni*). L'Istituzione resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il Professionista agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e dell'Istituzione Minguzzi.

Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, l'Istituzione richiederà al professionista una autocertificazione così come previsto dall'art. 26 del D. LGS. 81/2008.

L'incaricato si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento al Direttore o suo delegato.

Art. 10: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

L'incaricato dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nell'informativa le parti si atterranno, nell'esecuzione del presente contratto, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento²⁵ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali²⁶ e del provvedimento presidenziale di nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali del 19/02/2007 (P.G. n. 58267), applicabile anche all'Istituzione e titolare del trattamento dei dati personali conferite, si individua la Dott.ssa Maria Francesca Valli quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

L'incaricato, nel trattamento dei suddetti dati, accetta e si impegna ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati nel presente contratto.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 12: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

²⁵ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

²⁶ Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitana.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

Art. 13: Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'incaricato..

Art. 14: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue.

Bologna li, /03/2016

Il Professionista
Dott.ssa Maria Francesca Valli

per l' Istituzione G.F. Minguzzi
Il Direttore
Dott.ssa Laura Venturi

Istruzioni ed individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile esterno al trattamento di dati personali

L'incaricato, in qualità di responsabile esterno del trattamento di dati personali per conto dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.10 del presente contratto, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003²⁷, dal Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali nonché nel provvedimento presidenziale del 19/02/2007 (P.G. n. 58267); in particolare:

a) *adempiere l'incarico attribuendo adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'All.to B del D.Lgs. n. 196/2003, dal Documento programmatico sulla sicurezza della Città metropolitana di Bologna²⁸, dalle Direttive e le Circolari emanate dalla Segreteria generale in materia di tutela dei dati personali e richiamate, in tutto o in parte, nello specifico incarico;*

b) *predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed all'art. 8 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali, nonché verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*

c) *dare riscontro oralmente alle richieste dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità indicate nell'art. 9 del suddetto decreto;*

d) *trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, che necessitano di riscontro scritto, al referente dell'Istituzione in materia di protezione dei dati personali per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal suddetto decreto; fornire inoltre al referente dell'Istituzione la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;*

e) *consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali e, limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'Amministratore di sistema di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali, ovvero tramite loro delegati;*

f) *attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali ed all'amministratore di sistema, di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del citato Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali.*

L'Incaricato Dott. ssa Maria Francesca
Valli_____

²⁷ D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

²⁸ Documento approvato con delibera della Giunta provinciale n. 104 del 28/03/06.